



## PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO PRESSO

- LOTTO 1: AZIENDA USL DI BOLOGNA - IRCCS
- LOTTO 2: IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO DI SANT'ORSOLA
- LOTTO 3: IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA

PROGETTO

ELABORATO

### CONDIZIONI GENERALI

ELAB N.

**A**



## Sommario

ART. 1	OGGETTO .....	1
ART. 2	CATEGORIE DI LAVORAZIONE E SUBAPPALTO .....	1
ART. 3	ELENCHI PREZZI UNITARI .....	1
ART. 4	SERVIZIO MOBILITÀ PER MANUTENZIONE CON ZERO EMISSIONI .....	2
ART. 5	STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE .....	2
ART. 6	CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI – LINGUA UFFICIALE .....	2
ART. 7	UTILIZZO DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE .....	3
ART. 8	CORRISPETTIVI PER PROGETTAZIONE .....	4
ART. 9	TEMPI PER LA PROGETTAZIONE .....	4
ART. 10	CONTABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO .....	4
ART. 11	COSTI DELLA SICUREZZA .....	5
ART. 12	REVISIONE DEI PREZZI.....	5
ART. 13	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	5
ART. 14	RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE .....	5
ART. 15	OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'IMPRESA E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR/PNC.....	6
ART. 16	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO .....	8
ART. 17	SUPERVISIONE E CONTROLLO.....	8
ART. 18	FATTURAZIONE .....	8
ART. 19	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	9
ART. 20	CODICE DI COMPORTAMENTO EX DPR 62/2013 .....	10
ART. 21	PENALI .....	10
ART. 22	PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE INADEMPIMENTI E APPLICAZIONE DELLE PENALI .....	11
ART. 23	CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE .....	11
ART. 24	RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	12
ART. 25	POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'IMPRESA .....	12
ART. 26	RISOLUZIONE .....	13
ART. 27	RECESSO .....	13
ART. 28	FALLIMENTO DELL'IMPRESA .....	13
ART. 29	PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO .....	13
ART. 30	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....	14
ART. 31	BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE .....	14
ART. 32	OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI .....	15
ART. 33	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
ART. 34	TRASPARENZA .....	17
ART. 35	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	17
ART. 36	FORO COMPETENTE .....	18

**Appendice A:** Modello Contratto attuativo

**Appendice B:** Condizioni DNSH

**Appendice C:** Elenco Interventi PNRR Lotto 1

**Appendice D:** Modello OdA



## PREMESSA

Si richiamano nella loro interezza i contenuti della Convenzione e relativi allegati.

## ART. 1 OGGETTO

1. Le presenti condizioni generali disciplinano la Convenzione relativa all'Accordo Quadro per lavori su immobili in uso a qualsiasi titolo all'Azienda USL di Bologna-IRCCS/all'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola/all'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, convenzione stipulata a seguito di gara esperita ai sensi dell'art.54 del Codice dei Contratti.
2. Esse sono integrate, per ogni contratto attuativo, dal Capitolato Speciale. Pertanto, i singoli affidamenti, **contratti attuativi**, comprenderanno tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le presenti Condizioni Generali - eventualmente integrate o derogate dalle Condizioni Particolari (d'ora in poi, "**Condizioni Particolari**") - il Capitolato Speciale e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19/04/2000, n. 145, per quanto ancora in vigore (di seguito "Capitolato Generale d'Appalto"), nonché nei capitolati e elaborati tecnici relativi al singolo contratto attuativo.
3. Le Aziende Sanitarie contraenti con l'accordo quadro di lavori, si prefiggono di raggiungere principalmente i seguenti obiettivi:
  - eseguire i lavori di manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, adeguamento sismico e normativo al fine del mantenimento in sicurezza, efficienza, funzionalità e decoro degli immobili in uso secondo le esigenze delle diverse attività istituzionali,
  - ridurre i costi legati alla manutenzione e gestione di impianti e strutture, nell'ambito di un concetto di "miglioramento continuo";
  - adottare per i propri interventi un elevato livello di salvaguardia dell'ambiente secondo i principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto delle più recenti norme sui criteri minimi ambientali al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività oggetto del presente appalto (**appalto verde**).
4. Le Aziende contraenti potranno, nell'arco della durata degli accordi quadro, attivare Contratti Attuativi per la realizzazione di interventi finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito **PNRR**), di cui ai regolamenti UE 2021/240 2021/241, o con risorse del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (di seguito **PNC**), di cui al Decreto Legge n.59/2021 convertito in legge 101/2021. Nell'**Appendice C** alle presenti condizioni generali sono elencati gli interventi già previsti dall'Azienda USL di Bologna – IRCCS (Lotto 1), finanziati con fondi PNRR; il suddetto elenco potrà essere integrato qualora l'Azienda sia ammessa ad ulteriori finanziamenti PNRR/PNC. Per tali interventi dovranno essere rispettate le specifiche disposizioni normative vigenti per l'affidamento dei contratti pubblici finanziati con le predette risorse. I suddetti appalti saranno altresì conformi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra gli altri, ai principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
5. Gli Appaltatori si impegnano a perseguire gli obiettivi individuati nelle presenti condizioni e relativi allegati e a mettere a disposizione delle Aziende contraenti la propria capacità organizzativa-operativa per rispettare i termini temporali fissati, per risolvere i problemi nel più breve tempo possibile e con la massima qualità degli interventi. Lo svolgimento degli interventi oggetto delle presenti condizioni deve essere assicurato dagli Appaltatori in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia.

## ART. 2 CATEGORIE DI LAVORAZIONE E SUBAPPALTO

1. I lavori sono classificati nella categoria prevalente «OG1», e nelle categorie secondarie come da **art. 4 comma 2** della Convenzione.
2. Per le lavorazioni rientranti nelle categorie secondarie si richiama quanto stabilito dal disciplinare di gara.
4. È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice nonché secondo quanto indicato nel disciplinare di gara e nell'**articolo 29** delle presenti condizioni generali.

## ART. 3 ELENCHI PREZZI UNITARI

1. Per la quantificazione dei lavori oggetto di ciascun contratto attuativo sarà utilizzato il prezzario della Regione Emilia-Romagna aggiornato in vigore alla data di approvazione dell'intervento e integrato dai prezzi di cui all'allegato Elenco Prezzi Unitari Integrativi;
2. Alle voci del prezzario che concorrono alla citata quantificazione si applicherà il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara (in ogni contratto attuativo sarà applicato lo sconto offerto dall'Impresa che lo stipula).

3. Il Prezziario della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1288 del 27/07/2022 e pubblicato in BURERT n.235 del 30/07/2022 e l'Elenco Prezzi Unitari Integrativi fanno parte dei documenti posti a base di gara, costituiscono elaborati di riferimento per la formulazione dell'offerta e saranno utilizzati per la quantificazione dei lavori oggetto dei contratti attuativi che saranno stipulati in vigenza degli stessi.
4. All'applicazione del ribasso offerto in sede di gara faranno esclusivamente eccezione i prezzi relativi agli oneri per la sicurezza, (Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche - sezione F) in quanto agli oneri di sicurezza non viene applicato il ribasso contrattuale.
5. Per le voci non presenti nei suddetti prezziari, l'appaltatore concorderà con la stazione appaltante i nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto, oppure, ove questo non sia possibile, ricavandoli da nuove regolari analisi. In questo caso le nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell'offerta, maggiorando della percentuale di spese generali (16%) e utile d'impresa (10%) in ossequio alla normativa vigente in materia e applicando, come per i prezzi di elenco, lo sconto offerto in gara dall'Impresa che stipula il contratto attuativo.

#### **ART. 4 SERVIZIO MOBILITÀ PER MANUTENZIONE CON ZERO EMISSIONI**

1. Entro 30 giorni dalla stipulazione della Convenzione il **primo degli aggiudicatari** del LOTTO 1 dovrà rendere disponibile all'Amministrazione del LOTTO 1 un veicolo elettrico, omologato nella categoria quadriciclo pesante (categoria "L7e"), potenza continua 8 kW/10CV, autonomia 100km, patente B, due posti, protezioni laterali, chiusura superiore e laterale, cinture di sicurezza, air-bag frontale conducente, colore possibilmente bianco e logo dell'Azienda USL di Bologna - IRCCS, fornito dall'Amministrazione.
2. Saranno a cura dell'aggiudicatario: l'eventuale noleggio delle batterie, la loro manutenzione/sostituzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, il cambio gomme estivo/invernale e qualunque altro onere per rendere disponibili i mezzi all'Amministrazione. Rimane a carico dell'Amministrazione la sola ricarica elettrica dei mezzi.
3. L'aggiudicatario dovrà stipulare assicurazione KASKO completa, a copertura di qualunque danno al mezzo, compresi infortuni del conducente e terzi trasportati, indipendentemente dalla responsabilità del conducente.
4. L'onere del servizio sarà a completo carico dell'Aggiudicatario se l'importo contabilizzato per lavori e servizi risulterà superiore a 1.000.000 € per l'intera durata della convenzione del LOTTO 1.
5. Nel caso, quindi, che al termine della convenzione l'importo complessivo dei lavori eseguiti e servizi forniti sia superiore a 1.000.000 €, nulla sarà dovuto all'Aggiudicatario.
6. Nel caso invece che l'importo dei lavori eseguiti risulti inferiore verrà riconosciuto all'Aggiudicatario un importo complessivo calcolato con la seguente formula:

$$0,009 * [2.000.000 - ESEGUITO]$$

7. La proprietà del mezzo rimane dell'aggiudicatario e lo stesso sarà restituito al termine della Convenzione.

#### **ART. 5 STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. La stipulazione della convenzione avverrà nei termini previsti dall'art. 32, comma 8 del Codice dei contratti, cioè entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, fatto salvo il rispetto del termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del Codice dei contratti. Qualora la stipulazione della convenzione non possa avvenire nel termine indicato a causa del ritardo nella trasmissione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione richiesta dalla Stazione appaltante o dalle Aziende contraenti e propedeutica alla stipulazione medesima, l'aggiudicatario non potrà avvalersi della facoltà prevista all'art. 32, comma 8 (secondo periodo), del codice dei Contratti.
2. La mancata stipulazione della Convenzione imputabile all'aggiudicatario determinerà l'incameramento da parte dell'Amministrazione della cauzione provvisoria da questi versata.

#### **ART. 6 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI – LINGUA UFFICIALE**

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui alla Convenzione, alle presenti Condizioni Generali e ai Contratti attuativi, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
4. La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti e attrezzature di qualsiasi genere, le didascalie dei disegni, qualsiasi scritta informativa su apparecchiature e impianti e quant'altro prodotto dall'Impresa nell'ambito della Convenzione dovranno essere in lingua italiana.

5. Qualsiasi tipo di documentazione sottomessa dall'Impresa in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

## ART. 7 UTILIZZO DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. La Convenzione è immediatamente efficace e può essere utilizzata dall'Amministrazione già dalla data della stipulazione, fatta salva l'emissione dell'OdA in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione della medesima Convenzione.
2. L'Amministrazione utilizza la Convenzione mediante conclusione di Contratti attuativi redatti secondo il modello di cui all'Appendice A delle presenti Condizioni Generali.
3. Affinché il Contratto attuativo possa produrre effetti deve essere sottoscritto con firma digitale dall'Amministrazione e dall'Impresa.
4. L'Amministrazione, per utilizzare la Convenzione e attivare i contratti attuativi, seguirà generalmente il seguente iter procedurale.
  - a) L'Azienda Contraente emetterà, per ognuno dei Contratti Attuativi un OdA – secondo il modello predisposto (**Appendice D**) - con cui preciserà, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).  
All'OdA sarà allegato, dall'Azienda Contraente, lo Schema di Contratto per il Contratto Attuativo che indicherà, almeno:
    - l'oggetto dell'appalto;
    - il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
    - tutta la documentazione tecnica, tra cui il progetto esecutivo/definitivo, messa a disposizione dall'Amministrazione;
    - le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
    - l'importo del singolo appalto;
    - il nominativo del Responsabile del Contratto Attuativo;
    - la data per il sopralluogo;
    - la documentazione che l'Appaltatore dovrà necessariamente fornire per stipulare il Contratto Attuativo (fideiussione, polizze, indicazione dell'eventuale volontà di subappalto per le categorie accessorie e specifica della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché dell'eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi);
    - i termini temporali entro cui l'appaltatore dovrà dare riscontro e trasmettere la documentazione richiesta con l'OdA (non inferiori a 15 gg).
  - b) entro i termini indicati nell'**OdA** l'Appaltatore dovrà restituire lo stesso all'Amministrazione, sottoscritto e completo delle dichiarazioni e della documentazione richieste necessarie per la stipula del Contratto Attuativo e le eventuali proprie osservazioni sul progetto trasmesso; eventuali ritardi nella risposta rispetto ai termini fissati determinano l'applicazione della penale di cui all'art. 21; un ulteriore ritardo oltre 14 gg dal suddetto termine comporterà quanto previsto all'art. 4 co.3 della Convenzione;
  - c) l'Amministrazione, ricevute le osservazioni, valuterà quanto pervenuto dall'appaltatore e potrà:
    1. accettarne il contenuto anche parzialmente,
    2. controdedurre le osservazioni non accolte;quindi, procederà alla trasmissione del Contratto attuativo - per la sottoscrizione dell'Appaltatore - sulla base del progetto fornito dalla stazione appaltante, adeguato alle osservazioni dell'Appaltatore accolte dalla Amministrazione.
  - d) a fronte della stipula del Contratto attuativo l'Impresa dovrà terminare le prestazioni e/o i lavori oggetto del medesimo Contratto nei termini risultanti dal Contratto stesso (compresa la redazione del progetto esecutivo se richiesto all'Appaltatore); i lavori inizieranno a seguito di sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale, dopo la verifica e l'approvazione del progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore, se richiesto;
  - e) nel Contratto l'Amministrazione indicherà le date previste per la consegna del progetto esecutivo (se richiesto), per la consegna dei lavori, che deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del Contratto in caso di affidamento di sola esecuzione, e decorrenti dalla data di approvazione del progetto nei casi di affidamento di progettazione ed esecuzione;
  - f) nel corso del rapporto contrattuale instaurato con il Contratto attuativo, l'Amministrazione, alle stesse condizioni contrattuali, ha facoltà di variare il progetto mediante un Atto Aggiuntivo, come meglio specificato all'art. 32 del Capitolato Speciale, anche oltre il periodo di validità della Convenzione.
6. Alla ricezione del Contratto attuativo l'Impresa verifica la correttezza dello stesso e lo restituisce firmato digitalmente entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso.

7. Si stima che nel periodo di utilizzazione del presente accordo quadro potranno essere contemporaneamente attivi più di 15 cantieri per ogni lotto di vari importi e tipologie; l'impresa dovrà garantire la gestione contemporanea di almeno 5 contratti attuativi; in caso di inadempimento saranno applicate le penali di cui all'art. 21 lettera e).
8. L'Impresa prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione ha la facoltà di revocare il Contratto attuativo, con le modalità impiegate per l'invio, da esercitarsi prima della restituzione del Contratto firmato da parte dell'Impresa; successivamente, il Contratto attuativo è irrevocabile anche per parte dell'Amministrazione, e, per l'effetto, l'Impresa è tenuta a dare esecuzione completa a quanto richiesto.
9. L'Amministrazione provvederà, prima dell'invio del singolo Contratto attuativo:
  - i) alla nomina del Responsabile del Procedimento del Contratto attuativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice dei Contratti;
  - ii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, alla richiesta del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
10. L'Impresa dovrà aver provveduto, secondo quanto indicato nell'OdA, all'attivazione delle polizze assicurative previste nello stesso, come indicato all'art. 25.
11. Le prestazioni di ingegneria di cui all'art. 1 comma 4 del Capitolato speciale, se richieste, costituiscono oggetto dei contratti attuativi; pertanto l'Impresa assume, con riferimento ad esse, ogni obbligo e responsabilità in ordine al corretto, completo e tempestivo adempimento; il corrispettivo di tali prestazioni è stabilito al successivo art. 8. Qualora l'Impresa, nei casi di cui al presente comma, abbia redatto la progettazione degli interventi, non può avanzare richieste di maggiori compensi o indennizzi per l'esecuzione dei lavori, né di proroghe o sospensioni del relativo termine di ultimazione, in conseguenza di errori, carenze, inadeguatezze o semplici imprecisioni degli elaborati progettuali. Resta fermo che ancorché l'Amministrazione abbia affidato la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, il valore economico del contratto è determinato al momento della sottoscrizione del contratto attuativo sulla base del progetto definitivo.

#### **ART. 8 CORRISPETTIVI PER PROGETTAZIONE**

1. Il corrispettivo per le attività di progettazione, compresa la sicurezza in fase di progettazione, verrà determinato ai sensi del DM Ministero della Giustizia n. 17 giugno 2016, con applicazione di un ribasso pari al 30%.  
L'importo dei lavori utilizzato per il calcolo dei corrispettivi è l'importo risultante dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo, al lordo del ribasso offerto in gara.
2. Le pratiche necessarie per ottenere i permessi edilizi, compresi di autorizzazioni e nulla osta rilasciati dagli altri Enti pubblici competenti (VVF, Soprintendenza, Servizio difesa del suolo, ecc), sono da intendersi compensati dagli oneri della progettazione.

#### **ART. 9 TEMPI PER LA PROGETTAZIONE**

1. Nel caso in cui nelle prestazioni richieste dal Contratto attuativo sia compresa la progettazione degli interventi, questa, completa in ogni sua parte, come meglio precisato nella parte II del Capitolato speciale art. 66, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata all'Amministrazione nei tempi indicati nel Contratto attuativo, di norma calcolati con la seguente formula

$$T_E = 0,04 \times P^{0,5} + P \times 10^{-5}$$

dove:

$T_E$ : Tempo per la progettazione esecutiva, espresso in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del Contratto attuativo;

$P$ : importo derivante dal computo metrico del progetto definitivo, al lordo del ribasso offerto in gara.

2. Per necessità particolari per natura della progettazione o esigenze dell'Azienda Contraente saranno presi accordi di volta in volta con il Responsabile del Procedimento.

#### **ART. 10 CONTABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti all'Impresa dall'Amministrazione per la prestazione delle attività oggetto di ciascuna Contratto attuativo saranno indicati nel documento stesso.
2. La contabilizzazione dei lavori avverrà generalmente a corpo, a prescindere dalla consuntivazione effettiva, salvo diverse indicazioni nel Contratto attuativo.
3. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto specificato agli articoli 26 "Lavori a misura", 27 "Lavori a corpo", 28 "Lavori in economia" e 29 "Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera" del Capitolato speciale.



4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Impresa rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Si applica quanto stabilito dagli articoli 20 "Anticipazione", 21 "Pagamento del corrispettivo per l'esecuzione della progettazione esecutiva", 22 "Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori" e 23 "Pagamenti a saldo per l'esecuzione dei lavori" del Capitolato Speciale.
6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione, nel pagamento dei corrispettivi dovuti si applica quanto previsto dagli articoli 24 "Ritardi nel pagamento delle rate di acconto" e 25 "Ritardi nel pagamento delle rate di saldo" del Capitolato Speciale.

#### **ART. 11 COSTI DELLA SICUREZZA**

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederà, per gli interventi non soggetti all'obbligo di redazione del Piano di Sicurezza, prima della stipula del Contratto attuativo, a redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede l'Amministrazione indicherà i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. L'Impresa dovrà sottoscrivere per accettazione il documento di cui al precedente comma che costituirà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
3. In caso di Contratto attuativo riguardante cantieri di entità e tipologia previsti dall' art. 90, comma 3 del Testo Unico Sicurezza, la progettazione prevederà anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento e le conseguenti valutazioni economiche.

#### **ART. 12 REVISIONE DEI PREZZI**

1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezziari aggiornati annualmente come da normativa vigente in materia, solo per l'eccedenza pari al 5% rispetto al prezzo originario e riconosciuti comunque in misura pari all'80% di tale eccedenza, nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici dei singoli interventi, nonché delle altre somme eventualmente disponibili.

#### **ART. 13 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. I lavori oggetto dei Contratti attuativi dovranno essere ultimati nei tempi indicati nel contratto stesso, di norma calcolati con la seguente formula:

$$T_L = 0,09 \times P^{0,5} + P \times 10^{-5}$$

dove:

T<sub>L</sub>: Tempo per la realizzazione delle opere, espresso in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di Consegna

P: importo delle opere come da Contratto attuativo, al lordo del ribasso offerto in gara,

2. Per necessità particolari saranno presi accordi di volta in volta con il Responsabile del Procedimento/Amministrazione.

#### **ART. 14 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE**

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della Convenzione.
2. Qualora l'Impresa non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l'Azienda Contraente, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dell'Azienda Contraente. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo quanto previsto in seguito. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il direttore di cantiere dovrà:
  - osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali e le indicazioni ricevute dalla DIREZIONE LAVORI;
  - allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche tali da compromettere la propria sicurezza e/o quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di negligenza e/o disonestà;
  - vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
4. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione relativa alle circostanze di cui al presente articolo ed all'art. 9 della Convenzione deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.
6. Il direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere diplomato/laureato e abilitato all'esercizio della professione di ingegnere e/o Architetto oppure perito industriale o geometra, dovrà essere persona di provata esperienza da dimostrare mediante presentazione di curriculum.
7. Per ogni cantiere dovrà essere assicurata una struttura tecnica composta, oltre che dal direttore tecnico, da referenti almeno diplomati:
  - uno per le opere edili
  - uno per gli impianti elettrici
  - uno per gli impianti meccaniciognuno dei quali deve garantire la propria presenza quotidiana in cantiere nelle fasi in cui vengono realizzate opere di competenza.  
Dovrà inoltre essere presente un capocantiere con presenza minima del 50% dell'orario di lavoro. L'Amministrazione potrà richiedere, per cantieri con particolari caratteristiche o in fase di realizzazione di specifiche opere, una presenza superiore del capocantiere.

#### **ART. 15 OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'IMPRESA E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR/PNC**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi ai lavori oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, l'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. L'Impresa si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti d'appalto secondo quanto specificato nella presente Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti Attuativi e a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
  - e) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e dei Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - f) malleverare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei cantieri oggetto della Convenzione dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione; peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli immobili dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o dagli utenti e/o da terzi autorizzati. **L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni in concomitanza allo svolgimento delle attività sanitarie, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o degli utenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.**
6. L'Impresa si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli immobili dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Impresa verificare preventivamente tali procedure.

7. L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
9. L'Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e ai singoli Contratti Attuativi;
10. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. **Tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.**
11. L'Impresa prende atto e accetta che le attività oggetto della Convenzione dovranno essere prestate anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli immobili dell'Amministrazione.
12. Le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti Attuativi non sono affidati all'Impresa in via esclusiva, pertanto l'Amministrazione può affidare le stesse attività anche a soggetti terzi, diversi dalla medesima Impresa, nel rispetto della normativa vigente.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Impresa per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Impresa stessa di comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

**OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'IMPRESA PER I CONTRATTI ATTUATIVI CON OGGETTO INTERVENTI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON FONDI PNRR/PNC. (punti seguenti da 14 a 20)**

Obblighi specifici del PNRR/PNC relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

14. **Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nell'Appendice B "Condizioni DNSH" alle presenti Condizioni Generali.**

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

15. Se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) a pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 21 e/o di risoluzione del Contratto Attuativo, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, **è obbligato a consegnare, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Attuativo, la "relazione di genere"** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

16. A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 21 e/o di risoluzione del Contratto Attuativo, l'Appaltatore che occupa, all'atto della stipula del Contratto Attuativo, un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, **è obbligato a consegnare entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico:**
  - la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
  - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La predetta relazione deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021

17. L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto Attuativo è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021, nelle percentuali e con le modalità indicate espressamente dall'articolo 6 del Disciplinare di gara, eventualmente migliorati dall'offerta tecnica dell'Appaltatore.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

18 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dall'Azienda Contraente conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Attuativi mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241; in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR e PNC.

Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

19 È riconosciuta all'Azienda Contraente la facoltà di disciplinare nei Contratti Attuativi, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

20 È riconosciuta all'Azienda Contraente (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

#### **ART. 16 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. L'Impresa è tenuta a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Contratti Attuativi le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95 comma 10 ultimo capoverso del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..
3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Impresa di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

#### **ART. 17 SUPERVISIONE E CONTROLLO**

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti Attuativi sono svolte dall'Amministrazione per il tramite del Responsabile del Procedimento dell'Accordo Quadro, del Responsabile del Procedimento e dell'Ufficio di Direzione Lavori dei singoli Contratti Attuativi.

#### **ART. 18 FATTURAZIONE**

1. In forza dell'art. 25 del D.L. 24/4/2014, convertita con L. 23/6/2014 n. 89, l'Impresa è obbligata alla fatturazione elettronica per il tramite del Sistema d'Interscambio (SdI) di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.; a tal fine, l'Azienda Contraente provvederà ad emettere ordine elettronico secondo lo standard PEPPOL. La fatturazione potrà avvenire solo in seguito alla ricezione dell'ordine.
2. Le fatture elettroniche dovranno riportare:
  - il Codice Identificativo Gara (CIG) derivato;
  - il Codice Univoco di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003.
- 3 L'indicazione dei suddetti Codici è condizione necessaria per il pagamento; essa è altresì indispensabile ai fini di cui al successivo art. 35, come prescritto al comma 2 dell'art. 25, D.L. 66/2014 e s.m.i.

4. Si evidenzia, altresì, che il CIG e il CUP saranno indicati dall'Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Nel contenuto informativo della fattura, emessa con le modalità sopra indicate, dovrà altresì essere riportato il riferimento alla Convenzione "n/anno / descrizione" e al singolo Contratto Attuativo cui si riferisce.
6. In forza dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità), il pagamento della fattura avverrà per il solo importo imponibile, con versamento dell'IVA all'Erario (cd. Split Payment): a tal fine, è fatto obbligo all'Impresa di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra indicate) la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/72 – Decreto M.E.F 23/1/2015).
7. Il pagamento avverrà decorsi 30 giorni dalla data di rilascio da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna di cui al par. 4 dell'Allegato B al D.M. 55/2013, o documento considerato equivalente ad ogni effetto di legge, sempreché la fattura risulti accettabile da parte dell'Amministrazione.
8. Eventuali integrazioni, specificazioni o modifiche delle suddette prescrizioni per la fatturazione saranno tempestivamente comunicate all'Impresa, così come ogni necessaria precisazione sulle modalità di fatturazione elettronica.
9. Si precisa che i mancati pagamenti, ovvero i ritardi nei pagamenti, causati direttamente o indirettamente dal mancato rispetto delle suddette prescrizioni non possono in alcun modo ritenersi imputabili all'Amministrazione, bensì all'Impresa, per ogni effetto di legge.
10. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle imprese raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. In tal caso gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti.  
Le imprese componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Impresa si impegna a trasmettere in copia, eventualmente modificate nei limiti indicati all'art. 48 del Codice dei Contratti ed all'art. 92 del Regolamento generale. L'impresa mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione dei lavori cui si riferisce.
13. Resta espressamente inteso che in nessun caso l'Impresa potrà sospendere i lavori e le attività previste nella Convenzione e nei singoli Contratti Attuativi, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
14. Qualora l'Impresa si rendesse inadempiente all'obbligo di cui al precedente comma, i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione si potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva, da comunicarsi via Posta elettronica certificata.
15. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Impresa nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Impresa cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale trattenuta dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali su quanto dovuto all'Impresa stessa anche in ordine a Contratti attuativi diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate alla Amministrazione e devono essere conformi ai disposti vigenti in materia. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 35.

#### **ART. 19 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo all'Amministrazione gli oneri su di esse gravanti ex lege.

## ART. 20 CODICE DI COMPORTAMENTO EX DPR 62/2013

1. L'impresa dichiara di essere edotta degli obblighi di cui al DPR n.62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165", di essere consapevole che detti disposti dovranno essere tassativamente rispettati dalla medesima Impresa, (personale dipendente, collaboratori, subappaltatori, sub affidatari e da tutti coloro che interverranno a qualsiasi titolo, per conto dell'Impresa, nella realizzazione delle attività oggetto di contratto) e che la loro violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà l'Amministrazione ad esperire la procedura di risoluzione del contratto ex art.1456 c.c.
2. La medesima Impresa dichiara altresì di avere ricevuto dall'Azienda Contraente copia del codice di comportamento aziendale approvato con atto deliberativo n.166 del 29 maggio 2018, che contiene disposizioni integrative rispetto a quelle previste dallo stesso DPR. n.62/2013, di assicurare il rispetto degli obblighi in esso contenuti e di essere consapevole che la violazione produrrà gli effetti di cui al precedente comma 1.

## ART. 21 PENALI

1. L'Impresa è tenuta al pagamento delle seguenti penali per inadempimento:
  - a) al verificarsi di ritardi nella risposta a seguito di Richiesta di contratto, oltre il termine stabilito nella Richiesta stessa: verrà applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo dei lavori stimato per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
  - b) nel caso in cui, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 13, comma 8 del Codice dei Contratti, nelle prestazioni richieste dal Contratto attuativo sia compresa la progettazione degli interventi: per ritardi nella presentazione della progettazione esecutiva oltre i termini previsti nel Contratto attuativo: verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo dei lavori del Contratto stesso per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Tale penale sarà disapplicata se i lavori termineranno con un anticipo pari al ritardo nella consegna della progettazione.
  - c) contravvenzione a quanto esposto all'art. 32 in merito all'obbligo di riservatezza verrà applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempienza accertata; l'applicazione della penale non esonera l'Impresa dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati alla Stazione appaltante; l'Impresa medesima sarà inoltre responsabile anche se il fatto risulterà commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori.
  - d) nel caso che l'Impresa ritardi la risposta all'OdA (completa delle dichiarazioni e documentazioni richieste), la firma del Contratto attuativo o l'inizio di un cantiere **oltre 14 giorni naturali consecutivi**, rispetto ai termini fissati per adempiere ai suddetti obblighi, e che pertanto sia stato stipulato il Contratto attuativo con l'Impresa che segue nella classifica, (si veda art. 4 comma 2 della Convenzione) l'Impresa inadempiente dovrà corrispondere all'amministrazione contraente, oltre alle penali già previste per i ritardi al comma 1 del presente articolo e all'art. 15 del Capitolato Speciale, il delta economico tra quanto risultante applicando lo sconto da essa offerto e quanto risultante applicando lo sconto offerto dall'Impresa che effettivamente esegue i lavori, se lo sconto di questa risultasse inferiore.
  - e) nel caso di non rispetto della clausola relativa alla contemporaneità dei cantieri verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo previsto dei lavori di tutti gli interventi contemporanei che l'Appaltatore non ha attivato per ogni giorno in cui perdura tale inadempienza, **fino ad un massimo di 10 giorni**, termine oltre al quale si provvederà ad affidare il contratto attuativo all'impresa che segue in classifica; gli oneri relativi all'eventuale maggior prezzo saranno a carico dell'Impresa inadempiente come per il precedente punto.
2. Si richiama l'art. 15 del Capitolato Speciale per quanto attinente alle penali relative alle fasi di esecuzione dei lavori, comprese quelle relative alle inadempienze alle condizioni specifiche previste per gli interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR/PNC.
3. Qualora a causa di inadempienze dell'Appaltatore nell'esecuzione di Contratti Attuativi si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR/PNC, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire l'Azienda Contraente per i danni cagionati; di seguito si richiamano a titolo esemplificativo alcune tipologie di inadempienze:
  - a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dall'Azienda Contraente ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR/PNC, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine indicato per il conseguimento del target relativo allo specifico Investimento, fermo restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR/PNC dalle Autorità competenti;
  - b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte dell'Azienda Contraente;

- c) violazione del principio DNSH, dei principi del tagging climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;
- e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, delle prestazioni e/o interventi strumentali alla realizzazione dell'Intervento dell'Azienda Contraente ammesso al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

## **ART. 22 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE INADEMPIMENTI E APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite all'art. 21 delle presenti Condizioni generali e nel Capitolato Speciale, dovranno essere contestati all'Impresa per iscritto dall'Amministrazione.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, l'Impresa dovrà comunicare per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.  
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Impresa le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'Amministrazione potrà portare in detrazione dai certificati di pagamento i crediti derivanti dall'applicazione delle penali o dalla maggiore spesa sostenuta ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera d) ed e), ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72, ovvero avvalersi della cauzione di cui al successivo art.23 o alle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Impresa, previa emissione di nota di addebito, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L'Amministrazione potrà applicare all'Impresa penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo, in relazione al quale si è verificato il ritardo o l'inadempimento; in deroga all'art. 133 bis del Codice degli Appalti Pubblici, per effetto dell'art. 50 co. 4 del DL77/21, per i contratti attuativi aventi ad oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR o PNC il suddetto limite è pari al 20%; l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ART. 23 CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso/un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia è presentata in originale all'Azienda Contraente prima della formale sottoscrizione della convenzione. La firma della garanzia deve essere autenticata sia in merito all'identità sia in merito all'esistenza dei poteri di firma in capo al sottoscrittore della società che emette la polizza. Nel caso in cui l'Appaltatore sia un RTI la cauzione deve essere intestata all'RTI stesso già costituito rappresentato dalla mandataria.
3. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, il cui importo è indicato nella Convenzione, è rilasciata in favore dell'Amministrazione e, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 103, commi 4 e 5, del Codice dei contratti e prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La cauzione definitiva di cui al presente articolo è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che

l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 22, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

5. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti d'appalto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'Impresa - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'Impresa all'istituto garante, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
7. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  
La cauzione definitiva dovrà mantenere tassativamente la sua validità fino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo. La polizza non potrà, pertanto, estinguersi automaticamente decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, essendo la scadenza della polizza medesima sospensivamente ed esclusivamente condizionata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. (ex plurimis Cass.civ., sez.III, 23 giugno 2009 n.14621).
8. L'Azienda Contraente può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; nonché in tutti i casi previsti al comma 2 dell'art. 103 del Codice dei contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Azienda Contraente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
9. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 6 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Azienda Contraente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione dell'importo contrattuale, e deve essere integrata in misura commisurata all'importo contrattuale, così come variato, in caso di aumento.
10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e i contratti attuativi, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **ART. 24 RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

1. All'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 23 si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7 del Codice dei contratti. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni l'Appaltatore dovrà documentare il possesso dei requisiti con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7 del Codice dei contratti siano comprovati da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7 del Codice dei contratti; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

#### **ART. 25 POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti e successive modifiche e integrazioni, l'Impresa è obbligata, a corredo dell'accettazione del singolo contratto attuativo, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Azienda Contraente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione (se fornita dall'Amministrazione), azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale non inferiore all'importo del contratto attuativo, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con importo non inferiore al 5% delle opere oggetto del contratto attuativo, con un minimo di 500.000 euro, con le condizioni specificate all'art. 30 del Capitolato Speciale.
2. Nel caso il contratto attuativo comprenda anche la progettazione esecutiva, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, dell'art. 24 del Codice dei Contratti e secondo quanto previsto dalle Linee guida recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dall'Anac con



delibera 973 del 14/09/2016, deve essere presentata all'Azienda Contraente una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati con le condizioni specificate all'art. 31 del Capitolato Speciale.

3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 1.

#### **ART. 26 RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato via Posta elettronica certificata dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo contratto attuativo e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno.
2. Inoltre, se il ritardo di cui all'articolo 18 comma 1 del Capitolato Speciale dovesse riguardare due Contratti Attuativi commissionati nell'arco di un anno e l'appaltatore dovesse rimanere inadempiente ad entrambi i termini perentoriamente assegnati dal Direttore dei lavori per ultimare le opere, la risoluzione riguarderà la convenzione dell'accordo quadro, ai sensi dell'art.108 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella Convenzione, nelle presenti Condizioni Generali o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa via Posta elettronica certificata, i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, anche ai sensi del precedente art. 23;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'art. 25;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31;
  - f) nei casi di cui agli articoli 18 (Fatturazione), 20 (Codice di comportamento ex DPR 62/2013); 25 (Polizze assicurative obbligatorie a carico dell'impresa), 29 (Prescrizioni relative al subappalto), 30 (Divieto di cessione del contratto), 32 (Obbligo di riservatezza dei dati), 34 (Trasparenza) e 35 (Tracciabilità dei flussi finanziari) del presente atto;
  - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 12, comma 3 della Convenzione.
4. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi. In tal caso l'Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la sicurezza dei cantieri.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dei contratti attuativi, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto attuativo risolto.

#### **ART. 27 RECESSO**

1. Si richiama l'art.109 del Codice dei Contratti.

#### **ART. 28 FALLIMENTO DELL'IMPRESA**

1. Si richiama l'art.110 del Codice dei Contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice dei Contratti.

#### **ART. 29 PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo e di quanto verrà stabilito nelle Condizioni Particolari di ciascun Contratto Attuativo nonché delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti. Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti stesso, l'Accordo Quadro e i contratti attuativi non possono essere ceduti a terzi, né può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

2. Fermo restando quanto stabilito dal disciplinare di gara e quanto dichiarato dall'appaltatore in sede di partecipazione alla gara le Aziende contraenti indicheranno nelle **Condizioni Particolari** le prestazioni o le lavorazioni oggetto del Contratto Attuativo.
3. Qualora nel contratto attuativo siano presenti una o più categorie non inizialmente previste ("**Categorie Accessorie**") tra quelle richieste ai fini della partecipazione, l'Aggiudicatario che non fosse in possesso della qualificazione SOA per la Categoria Accessoria potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti a tale Categoria ad altro operatore qualificato.
4. L'Appaltatore può affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori relativa ad ogni singolo Contratto Attuativo solo qualora il soggetto indicato quale subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto Attuativo sia qualificato per l'espletamento della prestazione stessa e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
5. Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52, della citata L. n. 190/2012, ovvero nell' "Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita dall'articolo 30 del citato D.L. n. 189/2016.
6. Per i Contratti Attuativi di interventi finanziati con fondi PNRR/PNC, il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
  - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n.108. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile stabilite nel disciplinare di gara;
  - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 256 del 23 giugno 2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
7. Il subappaltatore è comunque responsabile in solido con l'appaltatore per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
9. I subappaltatori dovranno mantenere, per il periodo di validità del subappalto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
11. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
12. Si richiamano integralmente gli art. 42, 43 e 44 del Capitolato speciale, nonché le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei contratti.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. L'Impresa dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali e i termini di pagamento stabiliti nella presente Convenzione.

### **ART. 30 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto attuativo e la Convenzione.

### **ART. 31 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Impresa, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le

spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi ai sensi dell'art. 1456 c.c., recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

## **ART. 32 OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI**

1. L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione e e/o dei contratti attuativi ai sensi dell'art. 1456 c.c, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
4. L'impresa può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.
5. L'impresa s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. L'Impresa, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

## **ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **33.1 Informativa**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto, o comunque raccolti dalla Stazione appaltante o dalle Aziende Contraenti a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. L'Azienda, per le finalità sopra descritte, raccoglie e tratta: Dati personali di cui all'art. 4 paragrafo 1, Categorie particolari di dati personali di cui all'art.9 paragrafo 1 e Dati giudiziari, di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione.
3. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. Il conferimento dei dati richiesti dall'Azienda è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
5. I dati conferiti sono trattati dagli operatori dell'Azienda individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
  - Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Azienda, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
  - Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti legali e procedurali;
  - Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti;
  - Legali incaricati per la tutela dell'Azienda in sede giudiziaria.
7. I dati relativi ai concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati, come da normativa sugli appalti, sul profilo del committente dell'Azienda USL di Bologna – IRCCS [www.ausl.bologna.it](http://www.ausl.bologna.it) - bandi di gara e contratti.
8. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
9. I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.
- Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata ai sensi di legge, è di norma 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.
- A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Azienda USL di Bologna – IRCCS delle Scienze Neurologiche, Via Castiglione 29 – 40124 Bologna.
- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).
11. Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda USL di Bologna – IRCCS delle Scienze Neurologiche, con sede in Bologna, Via Castiglione 29, CAP 40124.
- Il Referente privacy della procedura di gara è l'ing. Claudia Reggiani, Direttore dell'UO Programmazione e Coordinamento Investimenti nonché del Dipartimento Tecnico Patrimoniale dell'Azienda USL di Bologna - IRCCS.
- Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Federica Filippini ([dpo@aosp.bo.it](mailto:dpo@aosp.bo.it)).

### **33.2 Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016**

1. In esecuzione della convenzione, le Imprese aggiudicatarie effettuano trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda e pertanto assumono il ruolo di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti si impegnano a formalizzare l'atto di nomina a Responsabile del trattamento al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile, secondo le modalità individuate dalle singole Aziende Sanitarie in qualità di Titolari del Trattamento.
3. Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre l'Impresa, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda.
4. L'Impresa dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
5. In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

6. L'Impresa assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.
7. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

#### **ART. 34 TRASPARENZA**

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

#### **ART. 35 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni Generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A/R o mediante Posta Elettronica Certificata, i singoli contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A/R o mediante Posta Elettronica Certificata, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. L'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione.
7. L'Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.  
L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla sopra richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesima riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ART. 36 FORO COMPETENTE**

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi è devoluta in via esclusiva all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bologna ed è esclusa la competenza arbitrale.

# APPENDICI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
REGIONE EMILIA ROMAGNA

AZIENDA [●]

PA [●]/2022 ACCORDO QUADRO LAVORI CON PIU' OPERATORI  
ECONOMICI PER LAVORI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A  
QUALSIASI TITOLO PRESSO:

LOTTO [●] [●]- CIG [●]

**CONTRATTO ATTUATIVO**

OGGETTO [●]

L'anno duemila[●] ([●]), il giorno [●] del mese di [●], con la presente scrittura  
privata, fra le seguenti parti:

a) [●], con sede legale in Bologna, [●], codice fiscale e partita IVA [●],  
rappresentata da [●], nella qualità di [●], domiciliata per la carica presso la  
stessa Azienda [●], (di seguito denominata semplicemente [●] o Azienda  
Contraente), a quanto infra autorizzata in forza di atto deliberativo n. [●];

**E**

b) [●], con sede legale in [●] Via [●] n. [●], C.F e P.IVA [●], rappresentata da  
[●] nella qualità di legale rappresentante in forza di poteri conferiti da  
statuto; di seguito nel presente atto denominato semplicemente



«appaltatore».

### **PREMESSO CHE**

- in data [●] è stato stipulato, a seguito di procedura di gara, tra l'Azienda Contraente e gli operatori economici aggiudicatari della procedura l'accordo quadro per lavori da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo in uso presso [●] [●];
- con atto determinativo n. [●] del [●] l'Azienda Contraente ha approvato il progetto esecutivo **[definitivo]** di [●];
- con il medesimo atto determinativo la medesima Azienda Contraente ha disposto di avvalersi (per la realizzazione della citata opera) dell'accordo quadro dianzi stipulato, affidando pertanto l'esecuzione dei lavori ad uno degli operatori economici aggiudicatari ed in particolare al summenzionato appaltatore per il corrispettivo di € [●], oneri fiscali esclusi, di cui € [●] per oneri di sicurezza, corrispettivo determinato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara ([●]);
- per la stipulazione del presente Contratto Attuativo è stata emessa dall'Azienda Contraente in epigrafe lo specifico OdA n. [●] del [●];
- l'appaltatore ha esaminato gli elaborati di progetto ed effettuato il sopralluogo delle aree oggetto di intervento;
- in data [●] il direttore dei lavori ha accertato, in contraddittorio con l'appaltatore, l'accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, come risulta dal relativo verbale;
- nella medesima data è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza;
- in data [●] l'appaltatore ha trasmesso la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto attuativo;

**[in caso di intervento finanziato in tutto o in parte con risorse del PNRR/PNC]**

- l'intervento oggetto del presente Contratto Attuativo rientra nel piano [●] finanziato con risorse [PNRR/PNC indicare gli estremi del finanziamento]; pertanto, al presente contratto si applicano le specifiche obbligazioni previste nel Disciplinare di Gara, nella Convenzione e nelle Condizioni Generali/Particolari, contribuendo il progetto al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal finanziamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. L'Azienda Contraente, avvalendosi dell'accordo quadro di cui in premessa, affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, **[la progettazione esecutiva e]** la realizzazione dell'intervento finalizzato a [●].
2. L'appaltatore dichiara di:
  - avere esaminato gli elaborati di progetto, di avere, in particolare, verificato le percentuali d'incidenza del costo della manodopera individuate nei documenti di progetto (Tabella A) e di ritenerle congruamente determinate;
  - di avere esaminato tutti gli elaborati di progetto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e ambientali, della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche di accesso, di quelle igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione

dell'importo e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e l'importo dei lavori (riportato nel quadro economico) remunerativo;

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori;
- di avere preso esatta cognizione della natura dell'intervento e delle condizioni generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

3. Il medesimo appaltatore si impegna **[alla progettazione esecutiva e]** all'esecuzione dei lavori secondo le modalità e le prescrizioni di cui al presente contratto, alle Condizioni di cui all'accordo quadro e documenti da esso richiamati e a tutti gli altri elaborati di progetto individuati nell'elenco (allegato **[•]**), i cui contenuti s'intendono qui integralmente richiamati.

#### **Articolo 2. Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale assomma ad euro **[•]** (diconsi euro **[•]**, oneri fiscali esclusi, di cui:
  - a) euro **[•]** per lavorazioni, (determinato applicando all'importo del progetto esecutivo il ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al **[•]**);
  - b) euro **[•]** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - c) euro **[•]** per la progettazione esecutiva.
2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", come stabilito nell'art.27 del capitolato speciale, **[ovvero a corpo e misura in casi specifici]**;

#### **Articolo 3. Termini [per la presentazione del progetto e] per l'ultimazione dei lavori**

1. **[Il tempo utile per la presentazione del progetto esecutivo è fissato in [●] giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'affidamento].**
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in [●] giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### **Articolo 4. Termini di fatturazione e pagamento**

1. Le modalità di fatturazione sono disciplinate all'art.18 delle Condizioni Generali.
2. Per i termini e i criteri di pagamento si richiamano gli articoli 26-29 del capitolato speciale.

#### **Articolo 5. Nominativo del Responsabile del Contratto attuativo**

1. Il responsabile del Contratto attuativo per l'Azienda Contraente è [●].

#### **Articolo 6. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore ha depositato presso l'Azienda Contraente il proprio piano operativo di sicurezza (conservato in atti al prot.n. [●] del [●]) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto attuativo.

#### **Articolo 7. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante [●] numero [●] in data [●] rilasciata dalla società / dall'istituto [●] agenzia/filiale di [●] per l'importo di euro [●] pari al [●] per cento dell'importo del presente contratto.

## **Articolo 8. Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Azienda Contraente da ogni responsabilità al riguardo, mediante la costituzione di un'apposita assicurazione che copre i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere per la distruzione totale ovvero parziale di impianti ed opere, ancorché preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. A tale scopo l'appaltatore ha stipulato una polizza nella forma Contractors All Risks (C.A.R.) con numero [●] in data [●] rilasciata dalla società/dall'istituto [●] agenzia/filiale di [●].

somma assicurata pari a € [●] suddivisa in:

- partita 1) opere oggetto del contratto € [●]
- partita 2) opere preesistenti € [●]
- partita 3) demolizioni e sgomberi € [●]

La polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) e quella causata agli operai (R.C.O.) è stipulato per la somma pari ad € [●] e comprende tra i terzi assicurati tutti i soggetti di cui all'art. 30 comma 4 del capitolato speciale.

### ***[in caso di appalto di progettazione ed esecuzione]***

3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'appaltatore ovvero l'appaltatore, se la progettazione è effettuata dallo staff tecnico dell'Impresa, deve munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, della polizza di cui all'art. 31 del Capitolato speciale per un massimale non inferiore ad € [●].

La garanzia della progettazione è necessaria per la verifica preventiva del progetto.

### **Articolo 9. Subappalto.**

1. Per le lavorazioni subappaltabili si richiama l'art. 13 della Convenzione.

**[Qualora siano rappresentate nell' OdA categorie accessorie]**

2. Previa autorizzazione dell'Azienda Contraente l'Appaltatore ha dichiarato di subappaltare le seguenti lavorazioni:

[•]

### **Articolo 10. Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'Azienda Contraente, la seguente documentazione:

- la Convenzione ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
- l'OdA del Contratto Attuativo n. [•] del [•] e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento;
- le Condizioni Particolari allegate al presente documento.

***[in caso di intervento finanziato in tutto o in parte con risorse del PNRR/PNC]***

### **Articolo 11. Obblighi specifici derivanti dal PNRR/PNC**

Si rinvia agli specifici obblighi stabiliti nelle Condizioni Generali (come eventualmente integrate o derogate dalle Condizioni Particolari) per gli interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR/PNC, che l'Appaltatore - con la sottoscrizione del presente contratto - si impegna a rispettare, consapevole della strategicità dei lavori che dovranno essere realizzati per il conseguimento delle precise milestone e Target/Obiettivi stabiliti dal suddetto finanziamento.

### **Articolo 12. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. L'imposta di bollo sul contratto e i suoi allegati è assolta in modo virtuale, con autorizzazione [●], per complessivi Euro [●]; il relativo onere sarà addebitato all'appaltatore, ai sensi della normativa vigente e del presente articolo, con emissione della fattura da parte dell'Azienda Contraente.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto in misura del [●].
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Azienda Contraente.
5. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto:

L'appaltatore

[●]

(firmato digitalmente)

L'Azienda Contraente

[●]

(firmato digitalmente)

**Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile**

L'appaltatore dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile tutte le condizioni di cui agli articoli [●]

L'appaltatore

[●]

(firmato digitalmente)

## PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI

Premesse

Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi oggetto di Contratto attuativo al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una attività economica possa o meno arrecare un danno a sei determinati obiettivi ambientali. In particolare, un’attività economica è reputata arrecare un danno significativo:

- i. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- ii. all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- iii. all’uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- iv. alla transizione verso un’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- v. alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- vi. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea

La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.

- Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale
  - Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1];
  - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina
    - Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2];
  - Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3];
- Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale
  - Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2] (finanziato con fondi PNRR e PNC).

In particolare, per gli Investimenti M6C1 1.1 e M6C1 1.3 è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 1. Pertanto, al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH sarà necessario, tra le altre cose:

- ottenere l’asseverazione da parte di un soggetto abilitato, attestante che l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP<sub>gl,nren</sub>) dell’edificio oggetto dell’intervento sia inferiore per una quota almeno pari al 20% rispetto all’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile di riferimento necessario ad accedere alla classificazione A4 di prestazione energetica;
- ottenere una certificazione dell’edificio oggetto di intervento che attesti la classificazione di edificio ad energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building). Il Soggetto Attuatore Esterno acquisirà tale certificazione mediante Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto



abilitato che potrà essere individuato direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo o dal collaudatore, nell'ambito dell'eventuale servizio affidato.

Per gli Investimenti M6C1 1.2.2 e M6C2 1.2 è stato individuato, invece, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2. Pertanto, al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH sarà necessario, tra le altre cose:

- ottenere una certificazione dell'edificio oggetto di intervento, che attesti la classificazione di edificio ad energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building). Il Soggetto Attuatore Esterno acquisirà tale certificazione mediante Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto abilitato che potrà essere individuato direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo o dal collaudatore, nell'ambito dell'eventuale servizio affidato.

I suddetti appalti contribuiranno, altresì, a migliorare la qualità dell'assistenza, anche per le persone con disabilità, con un impatto in termini di accessibilità, progettazione universale, promozione della vita indipendente e sostegno all'autodeterminazione, non discriminazione.

Tali appalti saranno altresì conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, laddove applicabili.

Tutti gli investimenti proposti nel PNRR sono stati oggetto di una autovalutazione ex ante condotta dalle Amministrazioni Titolari, volta a verificare se l'investimento di rispettiva competenza:

- contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%); oppure
- si limiterà a "non arrecare danno significativo".

Tale autovalutazione è fondamentale per l'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per gli investimenti PNRR (in relazione alla Missione e alla Componente di riferimento). Nel caso A. l'investimento ricade nel Regime 1, mentre, nel caso B., ricade nel Regime 2.

Gli esiti dell'autovalutazione ex ante in merito al Regime da considerare per ciascun Intervento sono riportati nella "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Inoltre, sempre quale esito della autovalutazione ex ante, ciascun investimento previsto dal PNRR risulta associato a una o più Schede Tecniche tra quelle allegate alla suddetta Guida.

Le Schede Tecniche prendono in considerazione tipologie di attività economiche necessarie per la realizzazione degli investimenti PNRR. Ogni Scheda Tecnica riporta, quindi, per la singola attività i riferimenti normativi, i vincoli DNSH, una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (check list) per facilitarne l'applicazione.

In particolare, per gli Interventi (M6C111.1, M6C1 I1.3, M6C1 I1.2.2 e M6C2 I.1.2), gli esiti della valutazione ex ante e l'indicazione del Regime e delle Schede Tecniche associate all'investimento stesso anch'essi riportati nella summenzionata Guida.

In particolare sono stati individuati i seguenti Regimi, ed associate le seguenti Schede Tecniche:

Misura / Investimento	Regime	Schede associate
M6-C1 / Inv.1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona	Regime 1 contributo sostanziale con specifico riferimento dall'investimento all'attività principale prevista	Scheda 1 – Costruzione nuovi edifici
		Scheda 2 – Ristrutturazione edifici
		Scheda 5 – Interventi edili e cantieristica generica
M6-C1 / Inv.1.2 – Casa come primo luogo di cura e telemedicina (COT)	Regime 2 – requisiti minimi per il rispetto della DNSH	Scheda 2 – Ristrutturazione edifici
M6-C1/ Inv.1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture	Regime 1 contributo sostanziale con specifico riferimento dall'investimento all'attività	Scheda 1 – Costruzione nuovi edifici
		Scheda 2 – Ristrutturazione edifici

Misura / Investimento	Regime	Schede associate
(Ospedali di Comunità)	principale prevista	Scheda 5 – Interventi edili e cantieristica generica
M6-C2 / Inv.1.2 – Componente 2 - Investimento1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC) – Action Plan	Regime 2 – requisiti minimi per il rispetto della DNSH	Scheda 1 – Costruzione nuovi edifici
		Scheda 2 – Ristrutturazione edifici
Altri interventi non specificamente previsti dal PNRR ma realizzati con il presente Accordo Quadro	Regime 2 – requisiti minimi per il rispetto della DNSH	Scheda 2 – Ristrutturazione edifici Scheda 5 – Interventi edili e cantieristica generica

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività che sarà chiamato ad eseguire, ed anche al fine di consentire all'Azienda Contraente la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH sarà tenuto ad osservare quanto di seguito specificato.

#### Obblighi generali

1. In tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà valorizzare soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, determinando un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati nei singoli Interventi, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).
2. In tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.
3. Per tutte le fasi della progettazione, in particolare nell'ambito della redazione degli elaborati di cui agli articoli 30 e 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nella realizzazione dei lavori, dovranno essere elaborate e verificate specifiche indicazioni finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, così da consentire che gli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito, "SAL") contengano una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.
4. Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico Intervento, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche 1, 2 e 5 di cui "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.
5. L'Appaltatore dovrà altresì supportare il Soggetto Attuatore nell'individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche (oltre alle Schede 1, 2 e 5) di cui alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, nonché nell'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità degli Interventi Missione 6.
6. In tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, garantendo inoltre l'acquisizione degli elementi di verifica ex post indicati nelle Schede Tecniche associate all'investimento a cui l'oggetto del Contratto appartiene.
7. L'Appaltatore è tenuto a fornire ogni elemento giustificativo, ogni quantificazione e rendicontazione al fine di consentire al Soggetto Beneficiario la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH.

Ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, fermo restando gli obblighi generali sopra elencati, l'Appaltatore sarà tenuto altresì ad osservare gli obblighi specifici per il perseguimento dei sei obiettivi ambientali come individuati nelle schede sotto riportate e sarà tenuto altresì al rispetto di tutta la normativa applicabile, in ambito comunitario e nazionale, richiamata in calce ad ognuna delle Schede Tecniche di cui all'Allegato "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

## **SCHEDA 1 – COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI**

### **Obblighi Specifici relativi ai Servizi di Progettazione**

#### **OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI**

Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 1), l'Affidatario / il Progettista hanno l'obbligo di adottare le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovato dalla Relazione Tecnica, affinché l'intervento presenti una domanda di energia primaria globale non rinnovabile inferiore del 20% alla domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai requisiti NZEB (edificio a energia quasi zero).

Alternativamente, qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 2 ), l'Affidatario / il Progettista hanno l'obbligo di adottare le necessarie soluzioni volte all'efficientamento energetico ed alla riduzione dei consumi energetici degli impianti, nonché al monitoraggio e all'ottimizzazione degli stessi, affinché il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile, che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione, non superi la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE.

L'Appaltatore, incaricato dal Soggetto Attuatore per le attività di progettazione, dovrà provvedere affinché la prestazione energetica del nuovo edificio certifi, mediante attestato di prestazione energetica (di seguito, "A.P.E.") "as built" (come costruito), la classificazione di edificio ad energia quasi a zero.

L'Appaltatore, nella redazione degli elaborati progettuali, non potrà prevedere che l'edificio di nuova costruzione sia adibito a destinazioni diverse da quelle previste dal singolo Intervento e che sia, in tutto o in parte, adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili, ad eccezione degli eventuali progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In ogni caso, le caldaie a gas dovranno essere conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e alla Direttiva sull' Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.

#### **OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI**

L'Appaltatore, in fase di progettazione, dovrà redigere un report di analisi dell'adattabilità al fine di identificare i rischi climatici fisici rilevanti per l'Intervento. Le modalità per identificare i rischi climatici fisici rilevanti per la costruzione di un nuovo edificio dovranno basarsi su una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con la quale identificare i rischi tra quelli elencati nella tabella nella Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (Ue) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio.

Le soluzioni adattative identificate secondo le modalità descritte nella Scheda Tecnica n. 1 e nella citata Appendice A Allegato 1 agli Atti Delegati della Tassonomia [Documento C (2021) 2800], dovranno essere integrate in fase di progettazione e dovranno essere coerenti con le strategie e i piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

#### **OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE**

L'attività di progettazione degli Interventi dovrà essere volta a garantire il risparmio idrico adottando apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che assicurino un risparmio in tal senso.

Pertanto, oltre alla piena adozione del Decreto ministeriale 23/06/2022, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" (di seguito "C.A.M.") per quanto riguarda la gestione delle acque, le soluzioni tecniche adottate dovranno rispettare gli standard

internazionali di prodotto elencati nella Scheda Tecnica n. 1 e con la consultazione del sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>

#### **OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE**

Nell'attività di progettazione l'Appaltatore dovrà prevedere che durante le attività di costruzione e demolizione sia garantito l'invio a recupero di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel "Capitolo 17 - Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione"<sup>1</sup> (comprese le terre provenienti da siti contaminati) (di seguito, "Capitolo 17"), calcolato rispetto al loro peso totale.

Relativamente ai requisiti di disassemblabilità si applicano i C.A.M.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., l'Appaltatore, in fase di progettazione, dovrà, ove richiesto dalle normative regionali e nazionali, redigere il Piano di Gestione dei Rifiuti (di seguito, "PGR").

#### **OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

La progettazione degli Interventi, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- svolgere una corretta gestione ambientale dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, eseguendo una caratterizzazione preliminare, se necessaria ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, per gli Interventi da realizzarsi in aree superiori a 1.000 mq,
- impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di costruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con la redazione, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del Piano Ambientale di Cantierizzazione (di seguito, "PAC").

In particolare, in fase progettuale, l'Appaltatore sarà tenuto alle seguenti attività:

- redazione del PGR;
- redazione del PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- verificare la sussistenza requisiti per la caratterizzazione del sito ed eventuale progettazione della stessa;
- verifica del rischio Radon associato all'area di costruzione e definizione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo da adottare;
- indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere.

Prima dell'avvio della fase di costruzione il Direttore dei lavori dovrà verificare: le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate; attuazione del PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali; la Relazione tecnica di Caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda.

#### **OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – ove applicabile**

La progettazione degli Interventi dovrà garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio. Pertanto, non potranno sorgere edifici all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi destinati alla produzione di alimenti e mangimi come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- terreni adibiti a foresta (definizione della legislazione nazionale D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", o se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO);
- Siti di Natura 2000.

---

<sup>1</sup> cfr. Parte IV D.Lgs 152/2006 - ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti

Laddove gli Interventi ricadano in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, l'Appaltatore dovrà condurre un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette.

Nel caso in cui per gli Interventi sia previsto l'utilizzo di strutture in legno dovrà essere garantito che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. Inoltre, tutti i prodotti in legno dovranno derivare da processi di recupero e riciclaggio come attestato dalle schede tecniche del materiale impiegato

L'Appaltatore, nella redazione degli elaborati progettuali, dovrà adottare le necessarie soluzioni in grado di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, tenendo conto delle condizioni di localizzazione dell'opera, della sussistenza di sensibilità territoriali e dei consumi di legno.

Pertanto, in fase progettuale, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree sopra indicate;
- per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea);
- verificare i consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per il legno vergine).

## **Obblighi Specifici per l'Esecuzione dei lavori**

### **OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI**

Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 1), l'Appaltatore ha l'obbligo di adottare le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica, affinché l'intervento presenti una domanda di energia primaria globale non rinnovabile inferiore del 20% alla domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai requisiti NZEB (edificio a energia quasi zero), attestabile da ente terzo attraverso:

- Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero;
- Asseverazione di soggetto abilitato attestante che l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP<sub>gl,nren</sub>) dell'edificio sia inferiore per una quota almeno pari al 20% rispetto all'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile di riferimento necessario ad accedere alla classificazione A4 di prestazione energetica.

Alternativamente, qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 2), l'Appaltatore, nella fase di esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le necessarie soluzioni volte all'efficientamento energetico ed alla riduzione dei consumi energetici degli impianti, nonché al monitoraggio e all'ottimizzazione degli stessi, affinché il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile, che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione, non superi la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE.

L'Appaltatore dovrà garantire che gli edifici di nuova costruzione realizzati nell'ambito degli affidamenti relativi ai Contratti Specifici, all'esito della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E. da parte di un tecnico incaricato, possano essere classificati come edifici ad energia quasi a zero.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, dovrà recepire le prescrizioni del progetto esecutivo relativamente alla destinazione del singolo intervento. In particolare, gli edifici di nuova costruzione non potranno, in tutto o in parte, essere adibiti all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili, ad eccezione degli eventuali Interventi progettati nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno

significativo” (2021/C58/01). In ogni caso, le caldaie a gas dovranno essere conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e alla Direttiva sull’ Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.

## **OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI**

L’Appaltatore, in fase di esecuzione dei lavori, dovrà mettere in atto le soluzioni adattative identificate dal progettista nel proprio report di analisi dell’adattabilità secondo le modalità descritte nella Scheda Tecnica n. 1 e nella citata Appendice A Allegato 1 agli Atti Delegati della Tassonomia [Documento C (2021) 2800]. Laddove necessario, previa approvazione della Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà integrare le soluzioni individuate dal progettista, rimanendo coerente con le strategie e i piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

## **OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE**

La realizzazione degli Interventi dovrà essere volta a garantire il risparmio idrico adottando le apparecchiature per l’erogazione dell’acqua previste nel progetto esecutivo che assicureranno un risparmio in tal senso.

In applicazione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (di seguito “C.A.M.”) dal punto di vista della protezione della risorsa idrica, la realizzazione degli Interventi di costruzione di nuovi edifici dovrà garantire i seguenti requisiti:

- ridotto impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo: interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque e prevenire fenomeni di contaminazione, erosione, smottamento;
- raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche: separazione dei flussi di acqua non contaminati per uso irriguo;
- rete di irrigazione delle aree a verde pubblico: impianti di irrigazione automatici a goccia con acqua proveniente da vasche di accumulo delle acque meteoriche;
- risparmio idrico: gli edifici devono prevedere sistemi di raccolta delle acque piovane, sistemi di riduzione di flusso e apparecchi doppio scarico e sistemi di monitoraggio dei consumi idrici. L’Appaltatore, nella fase di esecuzione, dovrà garantire l’installazione di rubinetteria ed erogatori idrici in grado di assicurare il rispetto degli Standard internazionali di prodotto elencati nella Scheda Tecnica n. 1 e con la consultazione del sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

L’Appaltatore dovrà inoltre presentare le certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

## **OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE**

Nell’attività di esecuzione l’Appaltatore dovrà garantire che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel “Capitolo 17 - Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione”<sup>2</sup> (comprese le terre provenienti da siti contaminati) (di seguito, “Capitolo 17”), calcolato rispetto al loro peso totale sia inviato a recupero (R1 – R13)<sup>3</sup>.

In applicazione dei C.A.M., relativi ai requisiti di disassemblabilità, almeno il 50% del peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali.

Oltre a quanto previsto dal C.A.M., l’Appaltatore, durante la realizzazione degli Interventi, dovrà, ove richiesto dalle normative regionali e nazionali, avere contezza, ed eventualmente predisporre un aggiornamento in relazione alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa del Piano di Gestione dei Rifiuti (di seguito, “PGR”) redatto dal progettista. L’Appaltatore, per conto del Soggetto Attuatore, sarà responsabile per la conservazione dell’elenco di tutti i componenti edilizi e dei

---

<sup>2</sup> cfr. Parte IV D.Lgs 152/2006 - ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti

<sup>3</sup> ALLEGATO II B - DIRETTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti

materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio.

Dovrà inoltre redigere una Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero "R"<sup>4</sup>.

#### **OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

L'Appaltatore, nella realizzazione degli Interventi, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- corretta gestione ambientale dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, svolgendo, per gli Interventi da realizzarsi in aree superiori a 1.000 mq, una caratterizzazione preliminare del sito ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di costruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con l'attuazione, ove redatto e ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del Piano Ambientale di Cantierizzazione, (di seguito, "PAC").

In particolare, in fase di esecuzione, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- redigere una relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerga la destinazione ad una operazione "R";
- nel caso in cui sia stata realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito;
- dare evidenze ed implementazione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate in relazione alla valutazione del rischio Radon;
- sottoporre al controllo della Direzione Lavori le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate;
- attuare il PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali eventualmente integrandolo.

#### **OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – ove applicabile**

L'esecuzione degli Interventi dovrà garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio. Pertanto, non potranno sorgere edifici all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi destinati alla produzione di alimenti e mangimi come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- terreni adibiti a foresta (definizione della legislazione nazionale D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018
- "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", o se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO);
- Siti di Natura 2000.

Laddove gli Interventi ricadano in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, l'Appaltatore dovrà condurre un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette.

Nel caso in cui per gli Interventi sia previsto l'utilizzo di strutture in legno dovrà essere garantito che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. Inoltre, tutti i prodotti in legno dovranno derivare da processi di recupero e riciclaggio come attestato dalle schede tecniche del materiale impiegato

Pertanto, in fase di realizzazione degli Interventi, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- presentare le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine;
- presentare le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

---

<sup>4</sup> cfr. ALLEGATO II B - DIRETTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti



## SCHEDA 2 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICI

### Obblighi Specifici relativi ai Servizi di Progettazione

#### OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 1), l'Appaltatore / il Progettista hanno l'obbligo di adottare le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica secondo una delle seguenti soglie:

- Ristrutturazione importante<sup>5</sup> (corrispondente a ristrutturazione importante primo livello e secondo livello) e demolizione e ricostruzione: la ristrutturazione è conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante" che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD).
- Miglioramento relativo (corrispondente a riqualificazione energetica e/o ristrutturazione importante di secondo livello e/o servizio energia con obiettivo fissato di risparmio energetico): la ristrutturazione deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale tra il 20 ed il 40 % rispetto al rendimento dell'edificio prima della ristrutturazione<sup>6</sup> o della riqualificazione.

In caso di intervento che investa almeno il 25% della superficie disperdente dell'edificio si dovrà prevedere il rispetto delle norme sull'efficienza energetica degli edifici (Decreto interministeriale 26 giugno 2015), previste per le Ristrutturazione di 1° livello (Allegato 1, Cap. 3, par. 3.3) e per le Ristrutturazione di 2° livello (Allegato 1, Cap. 4, par. 4.2). Qualora non fosse possibile adottare quanto sopra, l'obiettivo dovrà essere una riduzione del 20% della domanda di energia primaria non rinnovabile. Tale processo sarà documentabile mediante un'APE ex ante ed ex post.

In caso di interventi inferiori al 25% il relativo progetto dovrà comunque prevedere tutti gli interventi possibili che contribuiscono all'efficientamento energetico, quali ad es.:

- 1) aggiunta di isolamento ai componenti dell'involucro esistente, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la tenuta all'aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per l'applicazione dell'isolamento all'involucro dell'edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e l'adesivo);
- 2) sostituzione delle finestre esistenti con nuove finestre efficienti dal punto di vista energetico;
- 3) sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico;
- 4) installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico;
- 5) installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza;
- 6) installazione di dispositivi idraulici per cucine e sanitari a risparmio idrico ed energetico conformi alle specifiche tecniche di cui all'appendice E del presente allegato e, nel caso di soluzioni per docce, docce con miscelatore, uscite doccia e rubinetti per doccia che hanno un flusso d'acqua massimo pari o inferiore a 6 litri/min attestato da un'etichetta esistente sul mercato dell'Unione.
- 7) I prodotti connessi all'energia (regolamento UE 2017/1369) dovranno riportare l'etichettatura delle classi superiori (A, B).

---

<sup>5</sup> "ristrutturazioni importanti" che attuano la direttiva di 2010/31/UE. La prestazione energetica dell'edificio o della parte ristrutturata che è ammodernata soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi conformemente alla direttiva pertinente

<sup>6</sup> Il miglioramento del 30 % deriva da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito mediante una serie di misure entro un massimo di tre anni.

Gli interventi dovranno dimostrare, rispetto agli elementi descritti sopra, una consistente riduzione di emissioni CO<sub>2</sub>, tramite attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante (per i miglioramenti relativi) e Simulazione dell'Ape ex post.

Alternativamente, qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 2), l'Appaltatore / il Progettista, nella redazione degli elaborati progettuali, dovrà garantire che l'edificio da ristrutturare mantenga una destinazione conforme a quelle previste dal singolo Intervento. In ogni caso, le caldaie a gas dovranno essere conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e alla Direttiva sull' Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.

#### **OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI**

La progettazione relativa alla ristrutturazione degli edifici non dovrà pregiudicare la salute dell'ambiente in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. A tale scopo, l'Appaltatore, in fase di progettazione, dovrà redigere un report di analisi dell'adattabilità al fine di identificare i rischi climatici fisici rilevanti per l'Intervento e come gli stessi possono essere influenzati dalle attività di ristrutturazione di un edificio.

Le modalità per identificare i rischi climatici fisici rilevanti per la ristrutturazione di un edificio dovranno basarsi su una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con la quale identificare i rischi tra quelli elencati nella tabella nella Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (Ue) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio.

Le soluzioni adattative identificate secondo le modalità descritte nella Scheda Tecnica n. 2 e nella citata Appendice A Allegato 1 agli Atti Delegati della Tassonomia [Documento C (2021) 2800], dovranno essere integrate in fase di progettazione e dovranno essere coerenti con le strategie e i piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

#### **OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE**

Qualora sia necessario installare, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, l'attività di progettazione degli Interventi dovrà essere volta a garantire il risparmio idrico adottando apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che assicurino un risparmio in tal senso.

L'Appaltatore, nella redazione degli elaborati progettuali, dovrà prevedere l'impiego di rubinetteria ed erogatori idrici in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto elencati nella Scheda Tecnica n. 2 e con la consultazione del sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

#### **OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE**

Nell'attività di progettazione, l'Appaltatore dovrà prevedere che i materiali impiegati nella ristrutturazione degli edifici garantiscano un ridotto impatto ambientale sulle risorse naturali, favorendo l'impiego di prodotti riciclati derivanti da recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione.

Pertanto, in applicazione dei C.A.M., l'Appaltatore dovrà prevedere negli elaborati progettuali che:

- sia garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici sia avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, aumentando così il recupero dei rifiuti;
- almeno il 15% in peso dei materiali impiegati per la ristrutturazione sia composto da materiali riciclati;
- favorire l'impiego di materiali prodotti a distanza inferiore ai 150 Km dal luogo dell'intervento, per garantire l'ecosostenibilità dell'edificio.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., l'Appaltatore, in fase di progettazione, dovrà, ove richiesto dalle normative regionali e nazionali, redigere il PGR.

#### **OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

La progettazione degli Interventi, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., dovrà garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- previsione di impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e ricostruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con la redazione, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del PAC.

Prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione, il progettista dovrà valutare la necessità di eseguire una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti.

In sintesi, in fase progettuale, l'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività:

- censimento Manufatti Contendenti Amianto (MCA);
- redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti;
- redazione del PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- verifica del rischio Radon associato all'area di costruzione e definizione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo da adottare;
- indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere.

#### **OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – ove applicabile**

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui l'Intervento Missione 6 di ristrutturazione interessi almeno 1000 mq di superficie, distribuita su uno o più edifici, nella redazione degli elaborati progettuali di strutture in legno, l'Appaltatore dovrà prevedere che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Inoltre, il progetto dovrà prevedere che tutti gli altri prodotti in legno dovranno essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato.

Pertanto, in fase progettuale, l'Appaltatore sarà tenuto a verificare i consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per il legno vergine e certificazione della provenienza da recupero/riutilizzo).

#### **Obblighi Specifici per l'Esecuzione dei lavori**

##### **OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI**

Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 1), l'Appaltatore ha l'obbligo di adottare le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica secondo una delle seguenti soglie:

- Ristrutturazione importante<sup>7</sup> (corrispondente a ristrutturazione importante primo livello e secondo livello) e demolizione e ricostruzione: la ristrutturazione è conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante" che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD).
- Miglioramento relativo (corrispondente a riqualificazione energetica e/o ristrutturazione importante di secondo livello e/o servizio energia con obiettivo fissato di risparmio energetico): la ristrutturazione deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale tra il 20 ed il 40 % rispetto al rendimento dell'edificio prima della ristrutturazione<sup>8</sup> o della riqualificazione.

<sup>7</sup> "ristrutturazioni importanti" che attuano la direttiva di 2010/31/UE. La prestazione energetica dell'edificio o della parte ristrutturata che è ammodernata soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi conformemente alla direttiva pertinente

<sup>8</sup> Il miglioramento del 30 % deriva da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito mediante una serie di misure entro un massimo di tre anni

In caso di intervento che investa almeno il 25% della superficie disperdente dell'edificio si dovrà prevedere il rispetto delle norme sull'efficienza energetica degli edifici (Decreto interministeriale 26 giugno 2015), previste per le Ristrutturazione di 1° livello (Allegato 1, Cap. 3, par. 3.3) e per le Ristrutturazione di 2° livello (Allegato 1, Cap. 4, par. 4.2). Qualora non fosse possibile adottare quanto sopra, l'obiettivo dovrà essere una riduzione del 20% della domanda di energia primaria non rinnovabile. Tale processo sarà documentabile mediante un'APE ex ante ed ex post.

In caso di interventi inferiori al 25% il relativo progetto dovrà comunque prevedere tutti gli interventi possibili che contribuiscono all'efficientamento energetico, quali ad es.:

- 1) aggiunta di isolamento ai componenti dell'involucro esistente, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la tenuta all'aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per l'applicazione dell'isolamento all'involucro dell'edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e l'adesivo);
- 2) sostituzione delle finestre esistenti con nuove finestre efficienti dal punto di vista energetico;
- 3) sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico;
- 4) installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico;
- 5) installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza;
- 6) installazione di dispositivi idraulici per cucine e sanitari a risparmio idrico ed energetico conformi alle specifiche tecniche di cui all'appendice E del presente allegato e, nel caso di soluzioni per docce, docce con miscelatore, uscite doccia e rubinetti per doccia che hanno un flusso d'acqua massimo pari o inferiore a 6 litri/min attestato da un'etichetta esistente sul mercato dell'Unione.
- 7) I prodotti connessi all'energia (regolamento UE 2017/1369) dovranno riportare l'etichettatura delle classi superiori (A, B).

Gli interventi dovranno dimostrare, rispetto agli elementi descritti sopra, una consistente riduzione di emissioni CO<sub>2</sub>, tramite Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato terzo o sistemi di rendicontazione da remoto.

Alternativamente, qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 2), l'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dal progetto esecutivo, dovrà garantire che l'edificio da ristrutturare mantenga una destinazione conforme a quelle previste dal singolo Intervento e che non sia, in tutto o in parte, adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili, ad eccezione degli eventuali Interventi progettati nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In ogni caso, le caldaie a gas dovranno essere conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e alla Direttiva sull' Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.

## **OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI**

La realizzazione degli Interventi di ristrutturazione degli edifici, in aderenza con le prescrizioni che saranno contenute nel progetto esecutivo, non dovrà pregiudicare la salute dell'ambiente in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. A tale scopo, l'Appaltatore, in fase di esecuzione, dovrà mettere in atto le soluzioni individuate del report di analisi dell'adattabilità redatto in fase progettuale, secondo le modalità descritte nella Scheda Tecnica n. 2 e nella citata Appendice A Allegato 1 agli Atti Delegati della Tassonomia [Documento C (2021) 2800], al fine di evitare i rischi climatici fisici rilevanti per l'Intervento Missione 6 e le eventuali interferenze delle attività di ristrutturazione di un edificio sugli stessi.

Laddove necessario, previa approvazione della direzione lavori, l'Appaltatore dovrà integrare le soluzioni individuate dal progettista, rimanendo coerente con le strategie e i piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

### **OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE**

Qualora sia necessario installare, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, l'attività dovrà essere volta a garantire il risparmio idrico adottando apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che assicurino un risparmio in tal senso secondo le previsioni degli elaborati progettuali. L'Appaltatore, nella fase di esecuzione, dovrà garantire l'impiego di rubinetteria ed erogatori idrici in grado di assicurare il rispetto degli Standard internazionali di prodotto elencati nella Scheda Tecnica n. 2 e con la consultazione del sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

L'Appaltatore dovrà inoltre presentare le certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

### **OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE**

Nella fase di esecuzione, l'Appaltatore dovrà prevedere che i materiali impiegati nella ristrutturazione degli edifici garantiscano un ridotto impatto ambientale sulle risorse naturali, favorendo l'impiego di prodotti riciclati derivanti da recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione.

Pertanto, in applicazione dei C.A.M., l'Appaltatore dovrà prevedere che, nella fase esecutiva, sia garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, che almeno il 15% in peso dei materiali impiegati per la ristrutturazione deve essere composto da materiali riciclati, aumentando così il recupero dei rifiuti e favorendo l'impiego di materiali prodotti a distanza inferiore ai 150 Km dal luogo dell'Intervento, per garantire l'ecosostenibilità dell'edificio.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., l'Appaltatore, in fase di esecuzione, dovrà, ove richiesto dalle normative regionali e nazionali, avere contezza ed eventualmente predisporre un aggiornamento in relazione alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa del PGR redatto dal progettista.

L'Appaltatore, per conto del Soggetto Attuatore, sarà responsabile per la conservazione dell'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio.

Dovrà inoltre redigere una Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero "R".

### **OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

La ristrutturazione degli edifici, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., dovrà garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e ricostruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con l'attuazione, ove redatto e ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del PAC.

Prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione, l'Appaltatore dovrà provvedere, in conformità alla legislazione nazionale, alle attività necessarie in ordine al ritrovamento di eventuale materiale contenente amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti.

In sintesi, in fase esecutiva, l'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività:

- redigere una relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerga la destinazione ad una operazione "R";
- redigere, in caso di presenza di materiale contenente amianto, del Piano di lavoro per la
- rimozione dell'amianto;
- nel caso in cui sia stata realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito;
- dare evidenze ed implementazione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate in relazione alla valutazione del rischio Radon;
- sottoporre al controllo della Direzione Lavori le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate;

- attuare il PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali, eventualmente integrandolo;
- applicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali previsti in cantiere.

**OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – ove applicabile**

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui l'Intervento Missione 6 di ristrutturazione interessi almeno 1000 mq di superficie, distribuita su uno o più edifici e nel caso di strutture in legno, l'Appaltatore in fase di esecuzione dovrà prevedere che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Inoltre, tutti gli altri prodotti in legno dovranno essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato.

Pertanto, in fase di realizzazione degli Interventi, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- presentare le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine;
- presentare le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

## **SCHEDA 5 - INTERVENTI EDILI E CANTIERISTICA GENERICA**

### **Obblighi Specifici relativi ai Servizi di Progettazione**

#### **OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI**

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, l'Appaltatore, in sede di progettazione nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, "PSC"), che conterrà specifiche prescrizioni operative, e nella redazione del Piano di Monitoraggio ambientale in caso di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito, "VIA"), dovrà adottare tutte le strategie disponibili per consentire all'impresa aggiudicataria dei lavori un'efficace gestione operativa del cantiere così da garantire il contenimento delle emissioni GHG.

#### **OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI**

Nello sviluppo della progettazione, l'Appaltatore dovrà verificare le potenzialità di rischio e dissesto idrogeologico afferenti alle aree adibite ai lavori, mediante uno studio geologico e idrogeologico.

Tale aspetto deve essere correlato alle dimensioni del cantiere e deve essere riferito alle sole aree a servizio degli Interventi (cd. "Campo base")<sup>9</sup>.

In particolare, nella redazione del PSC l'Appaltatore dovrà garantire che i Campi Base, ove necessario, non siano ubicati:

- in settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi quali ad esempio aree interessate da rilevante pericolosità a fenomeni franosi, smottamenti e instabilità dei pendii;
- in aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione quali ad esempio aree in prossimità di corsi idrici superficiali o limitrofe a bacini naturali in cui si possono verificare inondazioni a seguito di fenomeni meteorici importanti o catastrofi naturali.

Le aree di rischio possono essere preventivamente determinate accedendo al portale ISPRA consultando la mappa nazionale del dissesto idrogeologico, ed eventualmente estendendo lo studio ad una valutazione di rischio idraulico sito specifica.

#### **OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE**

Nella redazione del PSC, l'Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione alla previsione di soluzioni organizzative e gestionali che tutelino dal punto di vista quantitativo e qualitativo la risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o protezione.

L'Appaltatore, nella redazione degli elaborati, dovrà svolgere le seguenti attività:

- verificare la necessità della redazione del Piano di gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti del cantiere (di seguito, "AMD");
- verificare la necessità di ottenere autorizzazioni allo scarico delle acque reflue;
- sviluppare il bilancio idrico della attività di cantiere mediante la gestione delle acque industriali associate a specifiche lavorazioni quali ad esempio betonaggio, frantoio inerti, trattamento mobile di rifiuti etc.

#### **OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE**

Nell'attività di progettazione l'Appaltatore dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell'inquinamento tenendo conto di una corretta gestione ambientale dei rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle rocce e terre da scavo (decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120) al fine di garantirne il recupero.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., nell'ambito dei requisiti di disassemblabilità sarà necessario dimostrare che almeno il 70% in peso, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi generati durante la

---

<sup>9</sup> Si chiarisce che per Campo Base si intende un'area di cantiere di dimensioni rilevanti che non si limita ai soli baraccamenti (e.g. Container alloggi, mensa, bagni ecc.).

costruzione e demolizione, ricadenti nel Capitolo 17, sia inviato a recupero (R1 – R13)<sup>10</sup>. Gli elaborati progettuali relativi all'attività di cantiere dovranno inoltre prevedere soluzioni per incentivare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri non assoggettati a VIA.

L'Appaltatore dovrà, se necessario:

- redigere il PGR nel quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità gestionali sul trattamento degli stessi;
- redigere il piano di gestione delle rocce e terre da scavo, con lo sviluppo del bilancio materie.

#### **OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

La progettazione degli Interventi, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., ai fini garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- corretta gestione ambientale dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, svolgendo, per gli interventi da realizzarsi in aree superiori a 1.000 mq, una caratterizzazione preliminare del sito ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- previsione di impiego di materiali in cantiere a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e ricostruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con la redazione, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del Piano Ambientale di Cantierizzazione, PAC.

In sintesi, in fase progettuale, l'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività;

- indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso al cantiere;
- redazione del PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- verificare le eventuali attività preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda;
- indicare l'efficienza motoristica dei mezzi d'opera che dovranno essere impiegati in cantiere al fine del mantenimento dei requisiti definiti nella mitigazione del cambiamento climatico, della riduzione delle emissioni sonore.
- se pertinente, presentazione della domanda per l'acquisizione della deroga ai limiti di rumorosità per i cantieri temporanei;
- garantire il contenimento delle polveri tramite bagnatura delle aree di cantiere come prescritto nel PAC.

#### **OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – ove applicabile**

La progettazione delle attività relative al cantiere dovrà garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio. Inoltre, in fase progettuale l'Appaltatore sarà tenuto a:

- verificare che la localizzazione dell'opera e delle aree di cantiere non siano all'interno delle aree di pregio;
- per gli Interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea).
- verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per il legno vergine).
- laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (decreto del Presidente della Repubblica, 8 settembre 1997, n.357).

---

<sup>10</sup> ALLEGATO II B - DIRETTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti



## **Obblighi Specifici per l'Esecuzione dei lavori**

### **OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI**

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, l'Appaltatore, in sede di realizzazione dei lavori, dovrà adottare tutte le strategie disponibili per consentire un'efficace gestione operativa del cantiere così da garantire il contenimento delle emissioni GHG. L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, "PSC"), proponendo eventuali migliorie in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tali soluzioni, se difformi dal PSC dovranno essere contenute nel Piano Operativo di Sicurezza (di seguito "POS") redatto dallo stesso Appaltatore e sottoposte al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito, "CSE").

In particolare, in fase di esecuzione, al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo, l'Appaltatore potrà:

- presentare dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire
- fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili;
- prevedere l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate.
- prevedere il Piano Ambientale di Cantierizzazione (di seguito, "PAC"), al fine di definire le misure di mitigazione e le procedure operative per contenere gli impatti ambientali connessi allo svolgimento dei lavori.

Ad ogni modo, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- presentare evidenza di origine dell'energia elettrica consumata;
- presentare dati dei mezzi d'opera impiegati.

### **OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI**

L'Appaltatore, in aderenza con quanto previsto nel PSC, non dovrà ubicare i Campi Base<sup>11</sup>:

- in settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi quali ad esempio aree interessate da rilevante pericolosità a fenomeni franosi, smottamenti e instabilità dei pendii;
- in aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione quali ad esempio aree in prossimità di corsi idrici superficiali o limitrofe a bacini naturali in cui si possono verificare inondazioni a seguito di fenomeni meteorici importanti o catastrofi naturali.

Le aree di rischio possono essere preventivamente verificate accedendo al portale ISPRA consultando la mappa nazionale del dissesto idrogeologico, ed eventualmente estendendo lo studio ad una valutazione di rischio idraulico sito specifica.

### **OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE**

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi alle soluzioni organizzative e gestionali previste nel PSC, eventualmente migliorandole, previa approvazione da parte del CSE, con l'obiettivo di tutelare dal punto di vista quantitativo e qualitativo la risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o protezione.

Nello svolgimento delle attività di cantiere dovrà essere ottimizzato l'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

L'eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per l'approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti preposti.

In particolare, all'avvio delle attività di cantiere l'Impresa, dovrà presentare un dettagliato bilancio idrico dell'attività di cantiere, redatto in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, prestando particolare attenzione alla:

---

<sup>11</sup> Si chiarisce che per Campo Base si intende un'area di cantiere di dimensioni rilevanti che non si limita ai soli baraccamenti (e.g. Container alloggi, mensa, bagni ecc.).

- gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti del cantiere (di seguito, “AMD”), con redazione, ove individuata la necessità, del piano di gestione delle acque meteoriche e acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- gestione delle acque industriali associate a specifiche lavorazioni (Betonaggio, frantoio inerti, trattamento mobile di rifiuti).

#### **OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE**

Nell’attività di esecuzione l’Appaltatore dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell’inquinamento tenendo conto di una corretta gestione ambientale dei rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle rocce e terre da scavo (di seguito, “T&RS”) (decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120) al fine di garantirne il recupero.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., nell’ambito dei requisiti di disassemblabilità, per l’Appaltatore sarà necessario dimostrare che almeno il 70% in peso, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi generati durante la costruzione e demolizione, ricadenti nel Capitolo 17, sia inviato a recupero (R1 – R13)<sup>12</sup>.

Nelle attività di cantiere dovranno essere adottate le soluzioni previste nel progetto esecutivo per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri non assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito, “VIA”).

L’Appaltatore dovrà:

- redigere una Relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero “R”;
- redigere una relazione finale della procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n. 120/2017.

#### **OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

L’esecuzione degli Interventi, secondo quanto descritto anche nel C.A.M., ai fini di garantire la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento deve tener conto dei seguenti aspetti:

- corretta gestione ambientale dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, attuando, ove redatta, per gli Interventi da realizzarsi in aree superiori a 1.000 mq, la caratterizzazione preliminare del sito ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- impiego di materiali in cantiere a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l’assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e ricostruzione per la riduzione dell’impatto ambientale e con l’attuazione, ove redatto e ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del PAC.

In sintesi, in fase esecutiva, l’Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività;

- attenersi alle limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso al cantiere;
- attuare il PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali, eventualmente integrandolo;
- - attenersi, nell’impiego dei mezzi d’opera, all’efficienza motoristica degli stessi, secondo quanto indicato nel PSC, al fine del mantenimento dei requisiti definiti nella mitigazione del cambiamento climatico, della riduzione delle emissioni sonore.
- garantire il contenimento delle polveri.

#### **OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – ove applicabile**

La messa in atto delle attività relative al cantiere dovrà garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio. Inoltre, in fase esecutiva l’Appaltatore sarà tenuto a:

- - verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per il legno vergine).

---

<sup>12</sup> cfr. ALLEGATO II B - DIRETTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti

Pertanto, in fase di realizzazione degli Interventi, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- presentare le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine;
- presentare le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

### **Verifica del rispetto del principio DNSH da parte dell'Appaltatore**

Come riportato nella "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 "(u)na sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite check list. Ciascuna Scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda. Ogni check list, quindi, è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (si/no/n.a.) e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle Amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive. Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, contributo sostanziale o semplice DNSH, la checklist contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica. Le check list con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cd. "progetti in essere"), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH e pertanto ammissibile nella rendicontazione connessa con il Piano." Ciò premesso, le check list di controllo allegate alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" saranno compilate dall'Azienda Contraente.

A tal fine, tuttavia, l'Appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dall'Azienda Contraente, sarà tenuto a fornire a quest'ultimo gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della verifica dallo stesso condotta in base alle check list relative alle Schede Tecniche 1, 2 e 5, e delle eventuali ulteriori schede individuate, per le attività di competenza dell'Appaltatore stesso.

In particolare, l'Appaltatore sarà tenuto a rilasciare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione di risposta ai corrispondenti punti di controllo, delle singole check list innanzi richiamate, che riguardano le attività di competenza dell'Appaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore conservare tutta documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta dal Soggetto Attuatore ai fini della compilazione, da parte dello stesso, delle check list anzidette ovvero nell'ambito di verifiche/audit da parte dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dall'Azienda contraente, oltre all'applicazione delle penali nella misura stabilita nel Contratto Attuativo, costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso Contratto Attuativo ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

PA 94/2022 PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI: LOTTO 1  
**INTERVENTI PNRR**

Componente	Titolo Intervento	Tipologia intervento	CUP	RUP	Importo presunto dei lavori
M6C1 1.1. Case della Comunità	Casa della Comunità di Castenaso -Ristrutturazione edilizia	ristrutturazione edilizia	E94E22000080006	Maurizio Capra	481.788,00
M6C1 1.1. Case della Comunità	Casa della Comunità di Sasso Marconi -Ampliamento	ampliamento	E94E22000090006	Emanuela Bartolucci	184.161,00
M6C1 1.1. Case della Comunità	Casa della Comunità di Castiglione dei Pepoli - Ampliamento	ampliamento	E14E22000480006	Emanuela Bartolucci	126.511,00
M6C1 1.1. Case della Comunità	Casa della Comunità di Bologna (Colombi) - Ristrutturazione edilizia	ristrutturazione edilizia	E39J22000800006	Emanuela Bartolucci	125.913,00
M6C1 1.1. Case della Comunità	Casa della Comunità di Crevalcore -Ristrutturazione con ampliamento	ristrutturazione con ampliamento	E34E22000070006	Maurizio Capra	162.293,00
M6C1 1.1. Case della Comunità	Casa della Comunità di Calderara di Reno - Ristrutturazione con ampliamento	ristrutturazione con ampliamento	E64E22000090006	Maurizio Capra	76.821,00
M6C1 1.2.2. COT Struttura	Centrale Operativa Territoriale Unica Metropolitana (CUM) - Ospedale Maggiore di Bologna - Manutenzione Straordinaria	Manutenzione straordinaria	E37H22000360006	Davide Canarini	796.188,00

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AZIENDA [●]

PA [●]/2022 ACCORDO QUADRO LAVORI CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI DA  
ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO PRESSO:

LOTTO [●] [●] – CIG [●]

ORDINE DI ATTIVAZIONE N. [●]

OGGETTO DI INTERVENTO: [●]

CUP INTERVENTO [●]

CIG DERIVATO [●]

Il sottoscritto [●] per l'Amministrazione Azienda [●] CF [●] con sede legale in Bologna, Via [●] e sede operativa in Bologna [●] tel. [●] - PEC [●] e-mail [●] di seguito l'“*Azienda Contraente/Amministrazione*”.

Premesso che

1. in data [●] è stato stipulato l'Accordo Quadro per lavori da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo in uso presso [●] [●] relativo al Lotto [●], (di seguito, “Accordo Quadro”);
2. per la realizzazione dell'intervento in oggetto l'Amministrazione necessita di ricorrere all'Accordo Quadro in epigrafe e che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, le prestazioni di seguito meglio individuate saranno oggetto di apposito contratto (di seguito “Contratto Attuativo”);
3. per l'esecuzione dei lavori è stato individuato l'operatore economico [●], nella graduatoria di aggiudicazione classificato [●];
4. l'Intervento è soggetto a protocollo di legalità recepito con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda [●] n. [●] del [●] (Allegato 6);
5. l'Amministrazione ha nominato quale R.U.P dell'Intervento [●];
6. l'intervento è/non è finanziato in tutto o in parte con risorse del PNRR/PNC;
7. la documentazione tecnica e progettuale relativa all'Intervento è elencata nell'elaborato **Elenco elaborati** (Allegato 1);
8. il quadro economico dell'Intervento per la parte dei lavori, riportato in dettaglio nell'elaborato **Quadro economico e finanziario** (Allegato 2), è il seguente:

Lavori con oneri sicurezza	Cat. SOA	Importi netti	% sul totale
<b>TOTALE (compresi oneri della sicurezza)</b>			
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			

PA 94/2022 PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI: LOTTO 1  
**INTERVENTI PNRR**

Componente	Titolo Intervento	Tipologia intervento	CUP	RUP	Importo presunto dei lavori
M6C1 1.1. Case della Comunità	Casa della Comunità di Castenaso -Ristrutturazione edilizia	ristrutturazione edilizia	E94E22000080006	Maurizio Capra	481.788,00
M6C1 1.1. Case della Comunità	Casa della Comunità di Sasso Marconi -Ampliamento	ampliamento	E94E22000090006	Emanuela Bartolucci	184.161,00
M6C1 1.1. Case della Comunità	Casa della Comunità di Castiglione dei Pepoli - Ampliamento	ampliamento	E14E22000480006	Emanuela Bartolucci	126.511,00
M6C1 1.1. Case della Comunità	Casa della Comunità di Bologna (Colombi) - Ristrutturazione edilizia	ristrutturazione edilizia	E39J22000800006	Emanuela Bartolucci	125.913,00
M6C1 1.1. Case della Comunità	Casa della Comunità di Crevalcore -Ristrutturazione con ampliamento	ristrutturazione con ampliamento	E34E22000070006	Maurizio Capra	162.293,00
M6C1 1.1. Case della Comunità	Casa della Comunità di Calderara di Reno - Ristrutturazione con ampliamento	ristrutturazione con ampliamento	E64E22000090006	Maurizio Capra	76.821,00
M6C1 1.2.2. COT Struttura	Centrale Operativa Territoriale Unica Metropolitana (CUM) - Ospedale Maggiore di Bologna - Manutenzione Straordinaria	Manutenzione straordinaria	E37H22000360006	Davide Canarini	796.188,00

9. è richiesta all'Appaltatore la redazione del progetto esecutivo per un importo netto delle prestazioni calcolato ai sensi dell'art. 8 delle Condizioni Generali;

**Tutto quanto sopra premesso, l'Amministrazione**

**ORDINA**

- a) l'attivazione dell'Intervento;
- b) di presentarsi presso la sede [●] il giorno [●] per l'esecuzione del sopralluogo;
- c) il termine previsto per la presentazione della documentazione per la stipula del contratto attuativo e per le eventuali osservazioni al progetto trasmesso in allegato è fissato entro e non oltre il [●];
- d) la consegna avverrà per via d'urgenza entro e non oltre il [●];

A seguito della ricezione del presente Ordine di Attivazione, l'appaltatore dovrà restituirlo, entro e non oltre il termine sopra menzionato, debitamente sottoscritto e completo delle dichiarazioni, che lo stesso renderà secondo il modello allegato, e della documentazione richiesta.

Per l'Azienda Contraente  
(firmato digitalmente)

\_\_\_\_\_

Per l'Appaltatore  
(firmato digitalmente)

\_\_\_\_\_

Allegati:

1. Elenco Elaborati;
2. Quadro Economico e finanziario;
3. Condizioni Generali;
4. Condizioni Particolari;
5. Schema di contratto per Appalto Attuativo;
6. Protocollo di legalità;
7. Documentazione tecnica di Progetto definitivo/esecutivo dell'Intervento come da elenco elaborati allegato 1, che verrà trasmessa in formato elettronico mediante posta elettronica.



## Modello dichiarazione Appaltatore

PA [●]/2022 ACCORDO QUADRO LAVORI CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO PRESSO:

LOTTO [●] [●] – CIG ACCORDO QUADRO [●]

ORDINE DI ATTIVAZIONE N. [●]

OGGETTO DI INTERVENTO: [●]

CUP INTERVENTO [●]

CIG DERIVATO [●]

Il sottoscritto (cognome e nome) \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_ in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore) \_\_\_\_\_ (eventualmente giusta procura generale/speciale in data \_\_\_\_\_ a rogito del Dott. \_\_\_\_\_ Notaio in \_\_\_\_\_ Rep. N. \_\_\_\_\_ che si allega in copia) dell' impresa \_\_\_\_\_ (eventuale Capogruppo del RTI aggiudicatario) codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_ avente sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

avendo ricevuto l'Ordine di Attivazione n. \_\_\_\_\_ Prot. Azienda Contraente \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### 1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

A. [in caso di RTI] indica la ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore (indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle categorie di lavori):

RUOLO	DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE DELL'RTI	CATEGORIA SOA - [●]	CATEGORIA SOA - [●]	CATEGORIA SOA - [●]	CATEGORIA SOA - [●]
Mandatario					
Mandante n.1					
Mandante n.2					
Mandante n. ...					
		100%	100%	100%	100%

**B. [in caso di presenza di categorie accessorie]** intende ricorrere al subappalto, ed in particolare elenca, per ogni singola categoria, le lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:

Categoria	Lavorazione	%

ed in tal caso dichiara che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e qualificati nella relativa categoria che si intende subappaltare;

**B. [in alternativa]** non intende ricorrere al subappalto per le categorie accessorie;

**C.** si impegna ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nell'OdA in oggetto;

**D.** assicura, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Attuativo, nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari;

**E. [se trattasi di Contratto Specifico finanziato, in tutto o in parte, con fondi PNRR/PNC]** si impegna, in occasione dell'esecuzione del Contratto Attuativo, al rispetto di obblighi specifici derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR/PNC;

**F.** assumere, in occasione dell'esecuzione del Contratto Attuativo, l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nei Protocolli di Legalità sottoscritti dall'Amministrazione;

**G. [nel caso di richiesta della progettazione esecutiva]** individua quale progettista il seguente professionista [●], iscritto all'albo professionale di [●] al n. [●], in possesso dei requisiti generali nonché di quelli professionali attinenti al servizio richiesto;

**2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE**, ai fini della conclusione del Contratto Attuativo, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Attuativo di seguito elencata:

**A.** polizze assicurative previste nelle Condizioni Generali per un massimale non inferiore a € [●];

**B.** dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Attuativo;

**C.** eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Attuativo.

**3) DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE** che il mancato rispetto dei termini menzionati nell'OdA, determinerà l'applicazione della penale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali; e che un ulteriore ritardo oltre 14 gg dai suddetti termini comporterà quanto previsto all'art. 4 co.3 della Convenzione.

Per l'Appaltatore  
(firmato digitalmente)

\_\_\_\_\_